

SERVIZIO NOVITA'

Redazione a cura della dott.ssa Valeria Piccone

SICUREZZA PUBBLICA – IN GENERE - Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive- Danneggiamento – Differenze – Art. 165 cod. pen. – Modalità.

La Sezione Terza della Corte di Cassazione ha affermato che:

- La “clausola di riserva” contenuta nella prima parte del comma 1 dell’art. 6 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 secondo cui “salvo che il fatto costituisca più grave reato” chi in occasione di manifestazioni sportive lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere è punito con la pena compresa fra un minimo di un anno ed un massimo di quattro anni di reclusione, non consente di invocare l’art.635 cod.pen. che contiene un obbligo specifico di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per l’ipotesi di commissione del delitto su attrezzature o impianti sportivi;
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, obbligatoria nell’ipotesi di danneggiamento è, invece, facoltativa nel caso di cui all’art. 165 cod. pen., ove l’espressione “secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna” deve intendersi concernente la sola prestazione di attività retribuita in favore della collettività, poiché solo in questo caso e non in quello dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, è ipotizzabile una indicazione dei criteri e delle regole per la fruizione del beneficio.

Sez. Terza, Pres. A.Fiale, Est. R. Grillo, c.c. 8/5/2014 dep. 1/12/2014, n. dep. 50004/14.